

CIG 7994814937

CUP C29H18000260002

Procedura negoziale nei settori speciali sotto soglia comunitaria

finalizzata alla individuazione di contraente per

la stipula di contratto pubblico di servizi

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio di vigilanza armata itinerante e servizio di presidio fisso presso il

terminal della Stazione Zanolini di Bologna

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____ in Ferrara, nella sede

legale di Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. in via Foro Boario n. 27, con la presente

scrittura privata, avente tra le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 c.c.,

tra

la Società **FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l.**, in seguito indicata per brevità

FER, con sede legale in Ferrara, via Foro Boario n. 27, codice fiscale e partita

I.V.A. 02080471200, rappresentata dal dott. Stefano Masola, in qualità di

Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della FER;

e

_____ con sede legale a _____ in via _____ n. __, codice fiscale e

partita I.V.A. _____, in seguito indicata per brevità 'IMPRESA' ovvero

'Operatore Economico', rappresentata nel presente atto dal Sig. _____, nato

a _____, il _____, in qualità di _____, come risulta dalla

documentazione allegata.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, la seguente documentazione che l'Operatore Economico dichiara di ben conoscere ed accettare senza obiezione o riserva alcuna:

- Il bando FER e tutta la documentazione ad essa allegata con la quale è stata indetta procedura CIG 7994814937 – Servizio di vigilanza armata itinerante e servizio di presidio fisso presso il terminal della Stazione Zanolini di Bologna;
- la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica e le dichiarazioni ad esse allegate presentate dall'Operatore Economico in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del presente contratto;
- la documentazione comunque acquisita agli atti da FER in merito alla procedura in argomento.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

FER affida al IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, lo svolgimento del Servizio di vigilanza armata itinerante e servizio di presidio fisso presso il terminal della Stazione Zanolini di Bologna a favore di FER, secondo quanto sancito dal presente contratto e dal relativo capitolato tecnico.

Nell'ambito dell'espletamento dell'incarico l'Operatore Economico non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici aziendali di FER né potrà impegnare in alcun modo la stessa FER se non preventivamente autorizzato.

Le prestazioni ricomprese nell'appalto potranno prevedere sessioni di lavoro congiunto (eccedenti quelle previste dall'elaborato "NOTE SUL CAPITOLATO SPACIALE D'APPALTO – SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ITINERANTE E

SERVIZIO DI PRESIDIO FISSO PRESSO IL TERMINAL DELLA STAZIONE

ZANOLINI”) senza che questo possa dare diritto a pretese di qualsiasi genere da parte dell’IMPRESA.

All’esito della procedura selettiva, con la propria offerta tecnica (**All. 1 – Offerta Tecnica**) l’IMPRESA ha proposto migliorie alle prestazioni poste a base gara e pertanto predetta offerta modifica forma parte integrante del presente contratto: il mancato adempimento degli impegni assunti pertanto comporta in ogni caso grave inadempimento contrattuale.

Le attività oggetto del presente contratto sono servizi di vigilanza armata da eseguirsi con Guardie Particolari Giurate (d’ora in poi per brevità G.P.G.) al fine di deterrenza e per prevenire fenomeni di devianza, vagabondaggio e vandalismo, per la tutela dei viaggiatori e degli impianti FER.

Principali attività (meglio descritte in capitolato) sono:

- Servizio di vigilanza fissa in loco, presso la località di servizio denominata “Terminal Bologna Zanolini” ivi compresi servizi di TVCC sull’area stessa e portierato (apertura/chiusura ingressi);
- Servizio di vigilanza e ronde ispettive itineranti, negli orari di apertura al pubblico delle località di servizio FER, con spostamenti delle G.P.G. a bordo treno i cui itinerari e programmi saranno di volta in volta concordati dall’IMPRESA con il Direttore Esecuzione Contratto di FER.

Il servizio di vigilanza fissa presso la stazione Zanolini sarà espletato mediante un presidio fisso all’interno del terminal con la presenza continuativa nell’arco delle 24 ore di almeno una G.D.G. affiancata da una seconda nella fascia oraria notturna, dalle ore 18:00 alle ore 06:00.

Il servizio di pattugliamento itinerante sarà eseguito in attinenza ad un “Piano

Operativo” sviluppato dall'IMPRESA e di volta in volta concordato con FER che indichi orari, località e linee oggetto di ispezioni, numero e composizione delle squadre di G.D.G da impiegare, frequenze delle visite e treni da utilizzare per gli spostamenti.

ART. 3 – IMPORTI E PREZZI

L'importo massimo del presente contratto, comprensivo di ogni opzione è fissato in euro 3.785.500,00 così suddivisi:

- € 785.500,00 per la parte principale (della durata di 8 mesi) di cui € 1.970,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- € 1.000.000,00 per la prima parte OPZIONALE (della durata di 12 mesi) di cui € 1.120,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 1.000.000,00 per la seconda parte OPZIONALE (della durata di 12 mesi) di cui € 1.120,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 1.000.000,00 per la terza parte OPZIONALE (della durata di 12 mesi) di cui € 1.120,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Contratto 'A MISURA', ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del D.lgs. 50/16, pertanto l'importo potrà variare in funzione delle attività realmente prestate sulla base del prezzo orario di € _____ sulla base dello sconto del _____ % offerto dall'IMPRESA in sede di gara.

Il prezzo orario di € _____ è soggetto alle seguenti maggiorazioni:

- MAGGIORAIZIONE NOTTURNA: per servizi prestatati dalle 22:01 alle 5:59 il prezzo orario sarà incrementato del 5 %;
- MAGGIORAZIONE DOMENICALE: per servizi prestatati di domenica 59 il prezzo orario sarà incrementato del 10 %;
- MAGGIORAZIONE FESTIVITÀ: per servizi prestatati in giornata festiva 59 il

prezzo orario sarà incrementato del 20 %.

Predette maggiorazioni sono alternative tra loro e non cumulabili: laddove concorrano più presupposti per il riconoscimento di maggiorazioni, sarà erogata la sola più vantaggiosa per l'IMPRESA.

ART. 4 – DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE

Il presente contratto avrà decorrenza dall'invio con posta certificata dei file sottoscritti digitalmente da entrambe le parti ed avrà durata di 8 mesi.

Le eventuali opzioni contrattuali saranno esercitabili a insindacabile giudizio di FER allo scadere di summenzionato termine (ferma restando impregiudicata la facoltà di FER di esercitare quanto previsto dall' art 106 comma 12 Dlgs 50/2016).

In caso di mancato esercizio delle opzioni L'IMPRESA non avrà niente a che pretendere se non quanto già eseguito.

Il servizio sarà avviato su ordine del Direttore dell'Esecuzione Contratto con apposito verbale di avvio delle prestazioni contenente tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo in conformità con il Piano Operativo presentato dall'IMPRESA.

Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'IMPRESA.

OPZIONE CONTRATTUALE

Entro 8 (mesi) dalla data della stipula, FER potrà, a proprio insindacabile giudizio, esercitare opzione del tutto eventuale a parità di condizioni, per un importo massimo di euro 1.000.000,00 e la durata di 12 mesi.

Tale opzione sarà esercitabile per un massimo di tre volte.

Per l'esercizio dell'opzione, FER dovrà inviare all'AFFIDATARIA entro quindici

giorni dalla scadenza del contratto una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R. e/o Posta Elettronica Certificata, con la quale dichiarerà la volontà di esercitare il diritto di opzione.

L’AFFIDATARIA è tenuta ad eseguire le prestazioni oggetto di opzione applicando i prezzi fissati in gara in funzione dello sconto offerto.

In ogni caso di scadenza e/o interruzione e/o rescissione del rapporto contrattuale, l’Operatore Economico, su richiesta di FER, si impegna comunque ad assicurare la prosecuzione delle proprie attività, per un periodo massimo di 180 giorni naturali e consecutivi, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze a FER ad un soggetto subentrante.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL IMPRESA

L’Operatore Economico è tenuto ad eseguire l’incarico oggetto del presente nel pieno, completo ed esclusivo interesse di FER verso la quale è responsabile e tenuto ad osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle prestazioni in ogni loro fase.

L’IMPRESA non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al piano operativo. Eventuali variazioni potranno essere richieste al Direttore Esecuzione Contratto che valuterà caso per caso.

Nell’espletamento del presente contratto, l’IMPRESA si servirà del seguente personale:

- Sig. _____ con funzione di referente di commessa e mansioni di interfaccia con la committenza e gestione amministrativo-contabile della commessa;
- Sig. _____ con funzione di referente amministrativo con mansioni in materia di tenuta registri dei corsi, abilitazioni, scadenze

formative;

- Sig. _____ con funzione di referente delle emergenze

con mansioni di gestione delle emergenze e reperibilità H24.

Laddove per sopravvenuti motivi (estinzione del rapporto lavorativo con il professionista, motivo di forza maggiore, cause di incompatibilità, perdita dei requisiti, etc.), sia necessaria la sostituzione di un soggetto dedicato alla commessa, l'IMPRESA potrà richiedere tale sostituzione dandone opportuna motivazione a FER. L'eventuale sostituzione potrà avvenire esclusivamente a seguito dell'autorizzazione scritta di FER. Eventuali sostituzioni non comunicate comporteranno la risoluzione del presente per grave inadempimento.

L'IMPRESA è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008.

L'Operatore Economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.

L'Operatore Economico, nell'espletamento di tutte le prestazioni contrattuali, nessuna esclusa, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.

L'Operatore Economico è, inoltre, obbligato a:

- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di FER, e/o dei suoi aventi causa, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto;
- fornire il proprio personale di dotazioni ed equipaggiamenti idonei, autorizzati e provvisti dei requisiti richiesti per l'utilizzo;
- dotare il proprio personale di massa vestiario tale da rendere immediata la riconoscibilità dell'agente;
- adottare un comportamento consono con il proprio ruolo e espletare il servizio indossando con decoro uniformi pulite e non usurate;
- rispettare la puntualità negli orari di servizio;
- effettuazione di ispezioni nelle aree più sensibili della struttura e nei reparti di degenza per segnalare eventuali situazioni anomale ed intervenire in caso di necessità;
- accertare situazioni anomale o di pericolo (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, focolai di incendi, fuoriuscite di gas ed acqua ed eventuali altri liquidi ritenuti pericolosi, ascensori fuori uso etc.) con l'immediato coinvolgimento dei servizi di emergenza competenti;
- rilevare e, se necessario, intervenire in caso di situazioni o attività pericolose, irregolari o illecite;
- intervenire al fine di garantire l'incolumità delle persone;
- allontanare persone estranee alle strutture;
- annotare i percorsi eseguiti e prestare un servizio di reportistica/verifica delle prestazioni eseguite con cadenza almeno mensile nonché annotare sull'apposito registro, in modo esaustivo qualunque anomalia o fatto inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute. Sul Registro dovranno in

	ogni caso essere riportate la data, l'ora, il nome del personale di vigilanza	
	intervvenuto, il nome dell'eventuale responsabile di FER contattato;	
	- verifica dello stato di decoro e i comportamenti/approccio degli addetti al servizio;	
	- non compromettere la regolarità del servizio ferroviario;	
	- ad agire con discrezione e non arrecare intralcio all'utenza ferroviaria;	
	- a non tenere comportamenti che possano pregiudicare la sicurezza del trasporto ferroviario;	
	- ad adeguarsi e conformarsi alle richieste impartite dal Direttore Esecuzione Contratto;	
	- somministrazione di test di gradimento all'utenza ferroviaria (minimo 100 intervistati) con frequenza almeno annuale;	
	- notificare tempestivamente FER e le forze dell'ordine su eventuali episodi/eventi critici o emergenze che dovessero insorgere nell'espletamento del servizio;	
	- svolgere l'incarico impiegando mezzi in disponibilità e proprie risorse, assumendo a proprio carico tutte le spese ed oneri ad esso connessi e conseguenti nonché i rischi correlati;	
	- mantenere i requisiti di partecipazione alla procedura d'appalto pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento e l'escussione, per l'intero importo, della cauzione ex art. 103 del D.lgs. 50/16;	
	- designare all'interno del proprio organico un "Leader" del "Team di progetto" in possesso di adeguata esperienza lavorativa nello stesso ruolo;	
	- garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro ad ogni	

	richiesta avanzata da FER, eventualmente anche recandosi personalmente	
	presso la sede di FER, entro massimo 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta	
	da parte di FER;	
	- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed	
	esaustive circa la soddisfazione delle esigenze di FER;	
	- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare FER	
	senza la preventiva autorizzazione di FER medesima, né effettuare alcuna	
	operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e	
	formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da FER pena la	
	risoluzione per grave inadempimento e l'escussione, per l'intero importo,	
	della cauzione ex art. 103 del D.lgs. 50/16;	
	- mettere a disposizione di FER periodici rapporti sullo stato di avanzamento	
	delle prestazioni richieste da ciascun applicativo nonché sulla situazione	
	contabile;	
	- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni evento rilevante accaduto	
	durante l'esecuzione del servizio;	
	- garantire la trasparenza dei rapporti con soggetti terzi interessati dal presente	
	contratto (utenti / forze dell'ordine / professionisti sub-incaricati / INAIL / altri	
	Enti etc.) dando sempre opportuna conoscenza a FER;	
	- assicurare la completa gestione del programma formativo per il proprio	
	personale incaricato dell'espletamento dei servizi, nonché la gestione	
	documentale dello stesso;	
	- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione	
	del servizio;	
	- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei	

	quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, impegnandosi	
	a rispettare rigorosamente tutte le normative relative all'applicazione del	
	D.Lgs 196/2003.	
	Fermi restando i principi e le modalità di esecuzione del servizio esplicitati nel	
	presente contratto, FER si riserva la facoltà di redigere schede e disposizioni di	
	servizio che comportino modifiche nelle modalità di esecuzione del servizio.	
	OBBLIGHI CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E	
	CLAUSOLA SOCIALE	
	L'IMPRESA si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti	
	condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i	
	CCNL del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriale sottoscritti	
	dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente	
	rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge,	
	alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche	
	dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.	
	L'IMPRESA sarà tenuta all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative	
	alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali,	
	nei confronti del proprio personale dipendente.	
	L'IMPRESA dovrà certificare a FER l'avvenuto pagamento dei contributi	
	assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo	
	previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori	
	impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'IMPRESA si impegna a	
	produrre per FER la seguente documentazione relativa al personale impiegato	
	nel servizio annualmente.	
	Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni	

previste nella contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DEL IMPRESA

L'Operatore Economico è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

L'Operatore Economico è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla risoluzione di eventuali problematiche dovessero verificarsi e che comportino responsabilità per FER.

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY

Con la partecipazione alla presente procedura si intendono accettate:

- Policy Privacy FER.
- Informativa per il trattamento dei dati nella ricerca e nella selezione del Personale;
- Informativa per il trattamento dei dati personali – fornitori e terzi;

Cookie Policy. Reperibili alla pagina web: http://www.fer.it/?page_id=42

ART. 8 – PAGAMENTI

Il pagamento avverrà mediante ricezione di fattura (con cadenza mensile) per le prestazioni eseguite. Gli importi saranno liquidati in 60 giorni data fattura fine mese, esclusivamente a seguito dell'acquisizione con esito positivo del documento di regolarità contributiva 'DURC' e delle verifiche ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.

ART. 9 – DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO

Il sig. _____ per conto di FER svolgerà le funzioni di Direttore Esecuzione del Contratto in conformità a quanto sancito dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018.

ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, l'Operatore Economico è tenuto: ad
assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti tutte le transazioni correlate
al presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori /
subfornitori / subcontraenti / imprese collegati a qualsiasi titolo interessate
all'oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto
dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare
immediata comunicazione a FER srl ed alla prefettura-ufficio territoriali del
Governo della provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

Qualora l'Operatore Economico non assolva detti obblighi, il presente contratto si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, L. 136/2010.

L'omessa indicazione del CIG nelle fatture comporterà il respingimento delle
stesse.

L'Operatore Economico dichiara che i conti correnti dedicati, anche in via non
esclusiva, alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) Banca _____ Filiale di _____, con codice IBAN _____;

2) Banca _____ Filiale di _____, con codice IBAN _____;

e che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- _____, C.F. _____;

- _____, C.F. _____.

L'Operatore Economico è tenuto a comunicare a FER eventuali variazioni relative
a suddetti conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui medesimi, entro

massimo 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di intervenuta variazione.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA e ASSICURAZIONI

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Operatore Economico ha costituito Cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs 50/16 mediante _____ n° _____ rilasciata da _____ filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____% dell'importo principale – euro 785.500,00 – e con l'impegno del garante a rinnovare la garanzia in caso di esercizio dell'opzione da parte di FER.

FER potrà disporre l'incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l'Operatore Economico venga meno agli impegni assunti; l'Operatore Economico è pertanto tenuto a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l'esecuzione del contratto.

FER ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs 209/2005 imputabili a negligenze, errori e/o omissioni. In ogni caso la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ivi compresa la perdita dei requisiti morali ex art. 80 del D.lgs. 50/16 e speciali previsti dal bando di gara, comporterà l'escussione per intero della cauzione.

In merito l'Operatore Economico ha presentato Polizza di Assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'art. 110/112 c.3 del D.Lgs 209/2005 n. _____ rilasciata da _____ in data _____ con massimale minimo di euro 5.000.000,00 ed è impegnato a mantenere in essere detta polizza, ovvero polizza equivalente, per l'intera durata del presente rapporto contrattuale.

ART. 12 – PENALI

La penale giornaliera da applicare in caso di ritardo è pari allo 1 per mille del valore del contratto.

Eventuali condotte delle G.D.G. inappropriate saranno contestate all'IMPRESA che sarà invitata, nel termine di 5 giorni a fornire le proprie controdeduzioni.

Laddove entro tale termine non pervengano giustificazioni ovvero le stesse siano ritenute non soddisfacenti, FER potrà richiedere, a titolo di penale, la compensazione di un importo pari a 4 ore/uomo. Laddove, nell'arco dell'intera durata contrattuale, la stessa G.D.G. sia artefice di più di un episodio inappropriato FER potrà imporre all'IMPRESA la sostituzione dell'agente.

Eventuali difformità del servizio reso rispetto a quanto sancito dagli obblighi di cui l'art. 5 saranno contestate all'IMPRESA che sarà invitata, nel termine di 5 giorni a fornire le proprie controdeduzioni. Laddove entro tale termine non pervengano giustificazioni ovvero le stesse siano ritenute non soddisfacenti, FER potrà richiedere, a titolo di penale la compensazione di un importo pari a € 100,00 per inadempimenti minori e paria a € 250,00 per inadempimenti maggiori. Tali importi saranno incrementati del 50 % laddove si verificano più di 3 inadempimenti nel corso di un anno. A seguito del 5 episodio nell'arco di un anno, FER potrà decidere di risolvere il contratto per grave inadempimento.

Eventuali episodi di estrema gravità potranno comportare sin da subito la risoluzione per grave inadempimento

Nel caso in cui l'importo cumulativo delle penali applicate venga a superare il limite massimo del 10% del valore convenzionale del contratto di cui all'art. 7, saranno promosse le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/16.

In ogni caso, FER potrà richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai

sensi di quanto previsto all'art. 1223 del Codice Civile, eccedenti il 10% del valore convenzionale del contratto di cui al capoverso che precede.

ART. 13 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLE DI INTEGRITÀ

FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 nonché quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 61 punto 3 delle condizioni generali di contratto.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 e 109 del D.Lgs. 50/16.

Qualora si verificano le condizioni previste all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'Operatore Economico.

La Stazione Appaltante risolverà il contratto in danno qualora si verifichi la perdita dei requisiti richiesti dal Bando di gara introdotti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed escutere per intero la cauzione ex art. 103 del D.lgs. 50/16

Sono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza:

-aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER;

-aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

-ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

-la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di FER di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità, comprese

illecite richieste o pretese dei dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura;

-la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l'omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

L'affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche "Clausole di integrità" nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazione di subappalto.

ART. 14 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto, il cottimo e il sub-affidamento è ammesso nella misura massima del 40% ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/16 (così come modificato dal D.l. 32/19) nelle forme e modalità descritte da summenzionata norma. È tassativamente vietata la cessione del contratto.

ART. 15 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare, se ed in quanto applicabili, le norme contenute nel:

- D.Lgs 50/16. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- D.P.R. 207/2010. "Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/06";
- Linee guida ANAC;
- Decreto del Ministero dell'Interno 15 settembre 2009, n.154.

ART. 16– CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello di Ferrara.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione.

L'imposta di bollo sarà assolta a cura di FER in modo virtuale come da autorizzazione N. Prot. 20517/2019 del 02/05/2019 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ferrara. In occasione del primo pagamento FER decurterà per intero le spese sostenute per registrazione e imposta di bollo.

Ferrovie Emilia Romagna s.r.l.

il Direttore Generale

dott. Stefano Masola

per l'IMPRESA

il _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dal IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

per l'IMPRESA

il _____
